



**VERBALE DI UDIENZA AI SENSI DELL' ART. 429 C.P.C.  
CON LETTURA DEL DISPOSITIVO E DELLA  
CONTESTUALE MOTIVAZIONE**

N. 47/12 SENT. LAV

N. 457/2011 CONT.LAV

N. 438 CRON.

Oggi 13 marzo 2012 avanti al Tribunale di Mantova sono comparsi l'avv. G. Moreschi per il ricorrente e l'avv. E. Savona per l'INPS che deposita sentenza del Tribunale di Milano n. 701/12.

L'avv. Moreschi deposita documento dell'INPS da cui risulta l'iscrizione del ricorrente già il 17/12/04, l'avv. Savona si oppone alla produzione perché tardiva, l'avv. Moreschi replica chiedendone l'acquisizione ex art. 421 c.p.c.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti ed a tutte le difese svolte.

Il Giudice del Lavoro *dott. Luigi Bettini* si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.

All'esito della Camera di Consiglio pronuncia la seguente

**SENTENZA**

letta alla pubblica udienza, nella causa promossa

**DA**

**- G L -**

rappresentato e difeso, come da delega agli atti, dall'avv. to G. Moreschi

**- RICORRENTE -**

**CONTRO**

**- INPS e S.C.C.I s.p.a. -**

rappresentati e difesi, come da delega agli atti, dall'avv. to E.  
Savona

**- RESISTENTI -**

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con ricorso ritualmente notificato G L svolgeva opposizione alla cartella esattoriale dell'INPS n. 064 2011 000 000, notificatagli il 15/3/11, con la quale gli era stato ingiunto di pagare la complessiva somma di €. 11.754,92 per omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali quale lavoratore autonomo.

Affermava che: 1) la cartella aveva ad oggetto i contributi riferiti all'anno 2004; 2) poiché avrebbe dovuto pagarli entro il 20/6/05, da quella data l'INPS avrebbe potuto richiedergli e, quindi, da quella data era decorso il termine prescrizione quinquennale ex art. 3/9 L. n. 335/95; 3) poiché il primo atto interruttivo della prescrizione era del 20/8/10, il credito dell'INPS era prescritto.

Da qui l'odierna opposizione.

Si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto.

Affermava che: 1) ex art. 36-ter d.p.r. n. 600/73 dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi decorreva il termine per l'Amministrazione finanziaria per accertare l'imposta rendere definitivo l'ammontare dell'imponibile su cui calcolare (non solo

